



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

### ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 71 del 24 Marzo 2022

#### **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

##### **Allegati**

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

**COMUNICATO UFFICIALE N. 205/A FIGC** inerente la modifica all'art. 20bis delle N.O.I.F.;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 206/A FIGC** inerente la modifica all'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva,

**COMUNICATO UFFICIALE N. 212/A FIGC** inerente la modifica agli artt. 27,29,32 bis, 39,40, 40 quinquies, 94 ter, 100, 101, 104, 106, l'emanazione del nuovo art. 94 septies e l'abrogazione dell'art. 118, delle N.O.I.F.

Le nuove norme entrano in vigore dal 1° Luglio 2022.

#### **2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

##### **TORNEO NAZIONALE**

**Il Settore Giovanile e Scolastico ha esaminato il Regolamento del Torneo Nazionale appresso indicato e ne ha autorizzato lo svolgimento:**

denominazione del torneo:	<b>"Torneo Città di Lamezia Terme - 5° Memorial P. Gallo"</b>
organizzazione:	A.S.D. ACADEMY LAMEZIA
categoria di partecipazione:	Pulcini 2° Anno
periodo di svolgimento:	dal 21 al 24 aprile 2022
località:	campo sportivo "G. Renda" Lamezia Terme

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Catanzaro, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

In considerazione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ed essendo il torneo a connotazione Nazionale lo stesso è soggetto prima del suo inizio al rispetto del Protocollo F.I.G.C. del 19/02/2022, versione 7 denominato *"Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022 allenamenti, attività pre gara e gare finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*.

*Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.*

### **3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

#### **Allegati**

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

**CIRCOLARE N. 13 - 2022 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente ad oggetto: Dipartimento per lo Sport - Pubblicazione degli elenchi delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche ammesse e non ammesse ai contributi per contratti di locazione e concessioni e contributi a fondo perduto-

**COMUNICATO UFFICIALE n. 1** pubblicato dalla L.N.D. inerente l'esito dell'Assemblea Straordinaria Elettiva della L.N.D. del 21 marzo 2022.

### **4. COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO FEDERALE CALABRIA**

#### **TORNEO CFT UNDER 14 CATANZARO - COSENZA - RC/LOCRIDE**

Con riferimento all'attività del Centro Federale Territoriale di Catanzaro si comunicano le convocazioni per il Torneo CFT che si svolgerà **lunedì 28 MARZO 2022** (ore 15.00 - 17.00), presso il Centro Tecnico Federale LND, via Contessa Clemenza n.1 - 88100 Catanzaro, *nel pieno rispetto di tutte le normative e di tutti i protocolli in vigore AntiCOVID-19. Verrà redatto e costantemente aggiornato il registro presenze circa gli ingressi di calciatrici, calciatori e membri dello staff presso l'impianto sportivo sede dell'allenamento. Si ricorda che verrà effettuato il controllo del GREENPASS e la rilevazione della temperatura corporea e, qualora la stessa fosse superiore a 37,5° non sarà consentito l'accesso alla struttura. Nel rispetto dell'attuale normativa vigente è poi consentito l'utilizzo degli spogliatoi.* Gli atleti convocati dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale di giuoco, oltre a parastinchi, certificato di idoneità per l'attività agonistica, **Greenpass Rafforzato**, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio. Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo: Sig. Loprete Fabio Tel. 393/2014625 E-mail: [cft.catanzaro@gmail.com](mailto:cft.catanzaro@gmail.com).

In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne immediata comunicazione contattando il responsabile organizzativo, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

#### **STAFF**

Responsabile Organizzativo C.F.T.:	Fabio Loprete
Responsabile Tecnico C.F.T.:	Francesco Corosiniti
Istruttore Under 15 F:	Rocca Federico
Istruttore Under 14 M:	Folino Giuseppe
Istruttore Under 13 M:	Fregola Kevin
Preparatore dei portieri:	Talotta Raffaele
Preparatore Atletico:	Bronzi Domenico
Medici:	Mario Catalano – Federico Camerino
Fisioterapisti:	Antonio Mazza
Psicologo:	Vittoria Froiio

**CFT CATANZARO**

	<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>DATA NASCITA</b>	<b>SOCIETA'</b>
1.	CORAPI	ANDREA	02/05/2008	A.S.D. DAVOLI ACADEMY
2.	CURCIO	FRANCESCO	27/07/2008	A.S.D. CALCIO LAMEZIA
3.	FOGLIA	SIMONE	20/08/2008	S.S.D. KENNEDY JF AQUILE
4.	FONICELLO	MATTIA	15/02/2008	A.S.D. ACADEMY LAMEZIA
5.	LONGO	MARCO	17/01/2008	A.S.D. DAVOLI ACADEMY
6.	MANNARINO	KEVIN	06/03/2008	S.S.D. KENNEDY JF AQUILE
7.	PASSALACQUA	DONATO	23/06/2008	A.S.D. CATANZARO LIDO 2004
8.	PERRI	MATTIA	02/08/2008	A.S.D. CALCIO LAMEZIA
9.	PISANO	PANTALEONE	03/04/2008	A.S.D. VIRTUS SOVERATO
10.	PROCOPIO	MATTEO	29/12/2008	A.S.D. CATANZARO LIDO 2004
11.	RIGA	FRANCESCO	29/11/2008	A.S.D. VIGOR CATANZARO
12.	ROTELLA	VINCENZO	15/07/2008	S.S.D. KENNEDY JF AQUILE
13.	SANTAGUIDA	VINCENZO	05/04/2008	A.S.D. PANTERE NERE CZ
14.	TRUGLIA	DOMENICO	12/03/2008	A.S.D. VIRTUS SOVERATO
15.	VONO	ANGELO	12/06/2008	A.S.D. ACADEMY LAMEZIA
16.	VUTTARIELLO	GIOVANNI	30/04/2008	S.S.D. KENNEDY JF AQUILE

**CFT REGGIO CALABRIA/LOCRIDE**

	<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>DATA NASCITA</b>	<b>SOCIETA'</b>
1.	ARONE	BRUNO	09-08-2008	A.S.D. ACCURSI FOOTBALL ACADEMY
2.	BARRANCA	SALVATORE	05-03-2008	A.S.D. AS JUVENTINA SIDERNO ETS
3.	CAVALLO	LUCIANO	10-11-2008	A.S.D. ACCURSI FOOTBALL ACADEMY
4.	GALLO	FRANCESCO	06-08-2008	U.S. GIOIOSA JONICA ASD
5.	GALLO	SIMONE	27-07-2008	U.S. GIOIOSA JONICA ASD
6.	IERINO'	ANTONIO MARIA	08-05-2008	U.S. GIOIOSA JONICA ASD
7.	LOCCISANO	SALVATORE	20-05-2008	U.S. GIOIOSA JONICA ASD
8.	LOMBARDO	CHRISTIAN	11-04-2008	A.S.D. S.E.L.E.S.
9.	MODAFFERI	ALESSANDRO	04-12-2008	A.S.D. ACCURSI FOOTBALL ACADEMY
10.	SALVATORE	GIUSEPPE	11-06-2008	A.S.D. AS JUVENTINA SIDERNO ETS
11.	SPAGNOLO	COSIMO JACOPO	18-01-2008	A.S.D. AS JUVENTINA SIDERNO ETS
12.	TIROTTA	ALESSANDRO	05-01-2008	A.S.D. S.E.L.E.S.
13.	TRIMBOLI	CHRISTIAN	24-01-2008	A.S.D. S.E.L.E.S.
14.	VERTERAMO	DAVIDE	15-09-2008	A.S.D. ACCURSI FOOTBALL ACADEMY
15.	VIGLIAROLO	LORENZO	05-12-2008	A.S.D. ACCURSI FOOTBALL ACADEMY
16.	VIOLI	DOMENICO	28-04-2008	A.S.D. S.E.L.E.S.

**CFT COSENZA**

	<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>DATA NASCITA</b>	<b>SOCIETA'</b>
1.	CESARIO	CRISTIANO MAR.	11/10/2008	POL. REAL COSENZA
2.	MOLLO	GIOVANNI	10/06/2008	A.C.D. MORRONE
3.	PATITUCCI	SIMONE	13/08/2008	POL. REAL COSENZA
4.	BRUNO	NICCOLO	08/03/2008	POL. REAL COSENZA
5.	COSTABILE	MATTIA	03/08/2008	POL. REAL COSENZA
6.	GAUDIO	FRANCESCO LUC.	10/12/2008	POL. REAL COSENZA
7.	BLOISE	FRANCESCO	21/05/2008	A.S.D. ATLETICO SCICCHITANO
8.	AMATO	MATTIA	20/08/2008	SPORTING CLUB CORIGLIANO
9.	INNOCENTINI	FRANCESCO GIU.	10/03/2008	A.S.D. SOCCER MONTALTO
10.	VISCIGLIA	FRANCESCO	20/02/2008	A.S.D. ATLETICO SCICCHITANO
11.	LUCANTO	ANDREA	18/04/2008	A.S.D. MARCA FC
12.	DE LUCA	ALESSIO	30/04/2008	A.C.D. MORRONE
13.	FANTUZI	GIULIANO	14/11/2008	U.S.D. PAOLANA
14.	GRIECO	SALVATORE	23/04/2008	A.S.D. ATLETICO SCICCHITANO
15.	GRISOLIA	ANDREA PIO	01/12/2008	SPORTING CLUB CORIGLIANO
16.	CILIO	TOMMASO	05/07/2008	N.S. PRO COSENZA

## 5. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

### CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 17

I calciatori sotto elencati sono convocati per **Mercoledì 30 Marzo 2022, alle ore 14:00**, presso il Centro Tecnico Federale di Catanzaro, sito in Via Contessa Clemezza, per effettuare un raduno selettivo di preparazione. Gli stessi dovranno presentarsi all'appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione, nonchè greenpass nel rispetto del Protocollo Sanitario del 19.02.2022 – versione 7. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo e-mail al Comitato Regionale copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno. Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	SOCIETA'
1.	MARINO	SALVATORE KAROL	17.09.2005	ASD ACADEMY CROTONE
2.	PAGANO	MATTIA	13.08.2005	ASD BOCA NUOVA MELITO ADMO
3.	TRINGALI	GIOVANNI	21.11.2005	ASD BORGO GRECANICO
4.	MAZZONE	MICHELE	19.12.2005	ASD BOVALINESE
5.	TASSONE	IVAN	11.05.2006	SC C.S.P.R. 94
6.	LIMONGI	EMANUEL	18.01.2005	ASD DIGIESE PRAIATORTORA
7.	ARTUSO	FRANCESCO	11.07.2005	ASD GALLICO CATONA F.C.
8.	SOFRÀ	MATTIA DOMENICO	24.11.2005	ASD GALLICO CATONA F.C.
9.	TRINGALI	SALVATORE	25.01.2005	ASD GALLICO CATONA F.C.
10.	HANAMAN	DOMENICO	29.04.2005	ASD GIOIESE 1918
11.	RECHICHI	FRANCESCO	19.11.2005	ASD GIOIESE 1918
12.	ASTUNI	GABRIEL	20.07.2005	ACD MORRONE
13.	CARBONE	ANTONIO	11.04.2005	ACD MORRONE
14.	PORRO	ALESSANDRO	03.01.2005	ACD MORRONE
15.	VENCIA	FRANCESCO	10.06.2005	ACD MORRONE
16.	DE ROSE	LUCA	11.06.2005	NS PRO COSENZA
17.	LAGANÀ	FRANCESCO	14.11.2005	ASD RAVAGNESE CALCIO
18.	FRANZO	ROCCO FRANCO	25.07.2005	ASD REGGIOMEDITERRANEA
19.	PAGLIARO	MICHELE	07.03.2005	SSDARL RENDE CALCIO 1968
20.	BOVA	GIUSEPPE	28.04.2005	ASD ROCCELLA
21.	CICERO	ALESSIO	03.07.2005	ASD SC ALESSANDRO ROSINA
22.	ALAMPI	GABRIELE	23.11.2005	ASD SEGATO
23.	LONGO	PIERLUIGI	23.02.2005	ASD SEGATO
24.	BITONTE	DANIELE	19.01.2005	ASD SPORTING CATANZARO LIDO
25.	DIMA	MATTIA	14.07.2005	SSD TAVERNA
26.	VENTURO	SIMONE	26.01.2005	SSD TAVERNA

#### **STAFF:**

Allenatore	ROBERTO MANTUANO
Collaboratore Tecnico:	ANDREA VERRENGIA
Collaboratore Tecnico:	VINCENZO GAZZANEO
Allenatore Portieri:	FRANCESCO RAMUNNO
Medico:	MARIO CATALANO
Collaboratore Segreteria:	DANILO CAMPANELLA

## CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

### Modifiche al programma gare

#### **Gara KENNEDY J.F. AQUILE = DAVOLI ACADEMY del 26.03.2022 (ore 15.00)**

La gara a margine onde evitare la concomitanza con gare campionato Promozione e Primavera Nazionale (Play-Off) , viene posticipata alle ore 17.30.

### Gare rinviate

#### **Gara ACADEMY CROTONE = POLISPORTIVA D.CUTRO del 19.03.2022 (ore 15.00)**

La gara a margine, viste le note e le comunicazioni della società POLISPORTIVA D.CUTRO ed espletate le opportune verifiche, in applicazione a quanto riportato nel Protocollo Sanitario FIGC e della Circolare "Disposizioni Emergenza Covid-19 (cfr comma 5 e 6 della stessa), è stata rinviata.

La stessa verrà recuperata mercoledì 6 aprile 2022, ore 15.00.

## CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

### Segreteria

#### **NUOVA DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' A.S.D. DIGIESE PRAIATORTORA (Gir. B)**

Si informa che, giusta richiesta, la società DIGIESE PRAIATORTORA disputerà le rimanenti gare interne sul campo comunale "M. Tedesco" di Praia a Mare, sito in Via F. Cilea.

Pertanto la gara DIGIESE PRAIATORTORA = E.COSCARELLO CASTROLIBERO di domenica 27 marzo 2022, ore 11.00, si disputerà sul suddetto campo.

### Modifiche al programma gare

#### **Gara RENDE CALCIO 1968 = SPORTING CLUB CORIGLIANO del 20.03.2022 (ore 11.00)**

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà interessate, è stata anticipata alle ore 10.30.

#### **Gara DAVOLI ACADEMY = ACADEMY CROTONE del 21.03.2022 (ore 15.00)**

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà interessate, è stata posticipata alle ore 15.30.

#### **Gara CITTA DI CARIATI = ATLETICO F. SICCHITANO del 28.03.2022 (ore 15.00)**

La gara a margine, seguito convocazione di 3 calciatori della società Atletico F. Sicchitano al Torneo CFT in programma a Catanzaro nello stesso giorno, giusta richiesta, viene posticipata a giovedì 7 aprile 2022, ore 15.00.

#### **Gara CALCIO LAMEZIA = PAOLANA del 28.03.2022 (ore 15.00)**

La gara a margine, seguito convocazione di 2 calciatori della società Calcio Lamezia al Torneo CFT in programma a Catanzaro nello stesso giorno, giusta richiesta, viene posticipata a giovedì 7 aprile 2022, ore 15.00.

#### **Gara MORRONE = PRO COSENZA del 28.03.2022 (ore 15.00)**

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà interessate, viene anticipata a domenica 27 marzo 2022, ore 15.00.

#### **Gara CATANZARO LIDO 2004 = VIGOR CATANZARO del 28.03.2022 (ore 15.00)**

La gara a margine, seguito convocazione di 2 calciatori della società catanzaro Lido 2004 al Torneo CFT in programma a Catanzaro nello stesso giorno, giusta richiesta, viene posticipata a giovedì 7 aprile 2022, ore 15.00.

#### **Gara ACADEMY REGGIO = BOCA NUOVA MELITO ADMO del 28.03.2022 (ore 15.00)**

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà interessate, viene posticipata alle ore 17.00.

#### **Gara AUDAX LOCRI = GIOIESE 1918 del 31.03.2022 (ore 15.00)**

La gara a margine, a parziale modifica di quanto pubblicato sul C.U. n. 52 (nuovi calendari) si disputerà alle ore 18.30 (orario ufficiale partite della società Audax Locri) e non alle ore 15.00 per come erroneamente riportato.

#### **Gara DIGIESE PRAIATORTORA = PAOLANA del 03.04.2022 (ore 11.00)**

La gara a margine vista la nuova disponibilità di campo pubblicata nel presente C.U., si disputerà lunedì 4 aprile 2022 - ore 15.00, campo comunale "M. Tedesco" di Praia a Mare, sito in Via F. Cilea.

### Recuperi

#### **Recupero Gara ACADEMY CROTONE = VIRTUS SOVERATO**

Il recupero della gara a margine viene fissato per giovedì 7 aprile 2022, ore 15.00.

**CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE****Modifiche al programma gare****Gara CATANZARO 1929 SRL = COSENZA CALCIO SRL del 24.03.2022 (ore 15.00)**

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà interessate, si disputerà alle ore 17.30 sul campo "A. Curto" di Catanzaro Lido sito in Via Melito Porto Salvo.

**Gara CROTONE SRL = CATANZARO 1929 SRL del 26.03.2022 (ore 15.00)**

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà interessate, viene posticipata a mercoledì 30 marzo 2022, ore 17.30.

**Gara REGGINA 1914 SRL = COSENZA CALCIO SRL del 26.03.2022 (ore 15.00)**

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà interessate, viene posticipata alle ore 15.30.

**CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE****Modifiche al programma gare****Gara VIBONESE CALCIO SRL = REGGINA 1914 SRL del 27.03.2022 (ore 18.15)**

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà interessate, viene posticipata a giovedì 31 marzo 2022, ore 16.30.

**Gara CROTONE SRL = CATANZARO 1929 SRL del 28.03.2022 (ore 16.00)**

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà interessate, viene posticipata alle ore 17.00.

**TORNEO UNDER 13 - FAIR PLAY ELITE s.s. 2021/2022****Modifiche al programma gare****Gara VIBONESE CALCIO SRL = REGGINA 1914 SRL del 14.03.2022 (ore 16.15)**

La gara a margine, viste le note e le comunicazioni della società VIBONESE CALCIO ed espletate le opportune verifiche, in applicazione a quanto riportato nel Protocollo Sanitario FIGC è stata rinviata.

**Gara SEGATO = VIBONESE CALCIO SRL del 22.03.2022 (ore 15.00)**

La gara a margine, viste le note e le comunicazioni della società VIBONESE CALCIO ed espletate le opportune verifiche, in applicazione a quanto riportato nel Protocollo Sanitario FIGC è stata rinviata.

**Gara CROTONE CALCIO SRL = KENNEDY JF AQUILE del 24.03.2022 (ore 17.00)**

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà interessate, viene posticipata alle ore 17.30.

**Gara VIRTUS SOVERATO = CROTONE CALCIO SRL del 19.03.2022 (ore 15.00)**

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà interessate, viene recuperata sabato 26 marzo 2022, ore 15.00.

**Gara PRO COSENZA = REAL COSENZA del 26.03.2022 (ore 15.00)**

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà interessate, viene anticipata a venerdì 25 marzo 2022, ore 15.00.

**Gara MORRONE = TAVERNA del 23.03.2022 (ore 17.00)**

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà interessate, è stata rinviata.

**TORNEO UNDER 13 PRO s.s. 2021/2022****Modifiche al programma gare****Gara CATANZARO 1929 SRL = CROTONE SRL del 02.04.2022 (ore 15.00)**

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà interessate, viene posticipata a domenica 3 aprile 2022, ore 10.30, campo "Centro Sportivo Simeri Mare", sito in Loc. Santa Chiara - Simeri Mare.

## 6. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

### CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LO GUZZO"

#### GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY LAMEZIA	VIRTUS SOVERATO	R	27/03/2022 11:00	6 COMUNALE "G.RENDA"	LAMEZIA TERME/SAMBIASE	LOCALITA SAVUTANO *
BOCA NUOVA MELITO ADMO	TAVERNA	R	27/03/2022 10:30	458 COMUNALE REGGIO CAL./BOCALE	REGGIO CALABRIA/BOCALE CAMPOLI	LOCALITA' CAMPOLI BOCALE
REAL COSENZA	CALCIO LAMEZIA	R	27/03/2022 10:30	416 C.S. REAL COSENZA	COSENZA	VIALE MAGNA GRECIA
SEGATO	PRO COSENZA	R	27/03/2022 11:30	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
SPORTING CLUB CORIGLIANO	MORRONE	R	27/03/2022 14:30	10 "TONINO SOSTO"	CORIGLIANO SCALO/VILL.FRASSA	CONTRADA VILLAGGIO FRASSA

### CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

#### GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO F.SICCHITANO	POLISPORTIVA G.SALERNO	R	26/03/2022 15:00	513 COMUNALE "GAETANO SCIREA"	LAINO CASTELLO	VIA DEI CIPRESSI

#### GIRONE C - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PICCOLI CAMPIONI DE LUCA	BIGSPORT CROTONE	R	25/03/2022 15:00	215 COMUNALE CROPANI	CROPANI SUPERIORE	CONTRADA PIEDE CANDELA
KENNEDY J.F. AQUILE	DAVOLI ACADEMY	R	26/03/2022 17:30	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
REAL KROTON	PANTERE NERE CATANZARO	R	26/03/2022 15:00	191 COMUNALE "G. DE MATTEIS"	BELVEDERE SPINELLO	VIA SAN MARTINO
VIGOR CATANZARO	ACADEMY CROTONE	R	26/03/2022 15:00	17 COMUNALE "A.CURTO"	CATANZARO LIDO	VIA MELITO PORTO SALVO

#### GIRONE C - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VIGOR CATANZARO	BIGSPORT CROTONE	R	30/03/2022 15:00	17 COM. "A.CURTO"	CATANZARO LIDO	VIA MELITO PORTO SALVO

#### GIRONE D - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GALLICO CATONA F.C.	PALMESE A.S.D.	R	25/03/2022 14:45	461 COMUNALE "NINO LO PRESTI"	REGGIO CALABRIA/GALLICO SUP.	CONTRADA SANTA DOMENICA
S.E.L.E.S.	C.S.P.R. 94	R	25/03/2022 15:00	129 COMUNALE "F. MACRI"	MAMMOLA	CONTRADA CANNAZZI - VIA MULINO
GIOIOSA JONICA ASD	REGGIOMEDITERRANEA	R	26/03/2022 15:00	59 COMUNALE "DICONE"	CAULONIA MARINA	VIA PITAGORA
UNION SIDERNO 2015	REGGINA 1914 S.R.L.	R	26/03/2022 15:00	7 COMUNALE "F. RACITI"	SIDERNO	CONTRADA TAMBURI *

## CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

### GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CASTROVILLARI CALCIO	LA BIZANTINA C.R.	R	27/03/2022 10:30	96 COMUNALE "E.BROGNA"	FRASCINETO	VIA DELLA MONTAGNA
POLISPORTIVA G.SALERNO	ELISIR	R	27/03/2022 10:30	512 GIOVANNI SALERNO	RENDE	C.DA CANCELLO MAGDALONE
SOCCER MONTALTO	RENDE CALCIO 1968	R	27/03/2022 10:30	515 C.S. SOCCER MONTALTO	MONTALTO UFFUGO	VIA SETTIMO TORINESE, 43
TAVERNA	PUNTA ALICE	R	28/03/2022 15:00	92 COMUNALE "ROMOLO DI MAGRO"	MONTALTO UFFUGO/TAVERNA	VIA G. VERDI

### GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO F.SICCCHITANO	CASTROVILLARI CALCIO	R	31/03/2022 15:00	513 COMUNALE "GAETANO SCIREA"	LAINO CASTELLO	VIA DEI CIPRESSI
LA BIZANTINA C.R.	POLISPORTIVA G.SALERNO	R	31/03/2022 15:00	407 COMUNALE "S. RIZZO"	CORIGLIANO ROSSANO	VIALE SANT'ANGELO 10
PUNTA ALICE	CITTA DI CARIATI	R	31/03/2022 15:00	18 COMUNALE CIRO MARINA	CIRO'MARINA	PUNTA ALICE - LOC VURGHE
RENDE CALCIO 1968	TAVERNA	R	31/03/2022 15:00	270 COMUNALE "SAN LORENZO"	ROSE	LOCALITA PETRARO
SPORTING CLUB CORIGLIANO	SOCCER MONTALTO	R	31/03/2022 15:00	10 "TONINO SOSTO"	CORIGLIANO SCALO/VILL.FRASSA	CONTRADA VILLAGGIO FRASSA

### GIRONE B - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DIGIESSE PRAIATORTORA	E.COSCARELLO CASTROLIBERO	R	27/03/2022 11:00	23 COMUNALE "M. TEDESCO"	PRAIA A MARE	VIA F. CILEA
MORRONE	PRO COSENZA	R	27/03/2022 15:00	492 COMUNALE "POPILBIANCO"	COSENZA	VIA POPILIA
ROGLIANO 1948	REAL COSENZA	R	27/03/2022 10:30	510 COMUNALE ROGLIANO	ROGLIANO	VIA E.ALTMARE C.DA CALIA
SC ALESSANDRO ROSINA	ACADEMY LAMEZIA	R	28/03/2022 15:00	85 COMUNALE BONIFATI	BONIFATI	LOC. SAN FRANCESCO

### GIRONE B - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY LAMEZIA	DIGIESSE PRAIATORTORA	R	31/03/2022 15:00	6 COMUNALE "G.RENDA"	LAMEZIA TERME/SAMBIASE	LOCALITA SAVUTANO *
E.COSCARELLO CASTROLIBERO	MORRONE	R	31/03/2022 15:00	327 COMUNALE "M. SCORNAIENCHI"	PIANE CRATI	VIA S. MARIA-LOC. CHIUSE
MARCA FOOTBALL CLUB	ROGLIANO 1948	R	31/03/2022 15:00	52 CENTRO SPORTIVO "MARCA"	COSENZA	VIA GIUSEPPE ANTONIO MARINI
PAOLANA	SC ALESSANDRO ROSINA	R	31/03/2022 15:00	13 COMUNALE "E. TARSITANO"	PAOLA	CONTRADA TINA
REAL COSENZA	CALCIO LAMEZIA	R	31/03/2022 15:00	416 C.S. REAL COSENZA	COSENZA	VIALE MAGNA GRECIA

### GIRONE C - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY CROTONE	PANTERE NERE CATANZARO	R	27/03/2022 10:30	475 COMUNALE "S.ANTONIO"	ISOLA CAPO RIZZUTO	LOCALITA SANT'ANTONIO
KENNEDY J.F. AQUILE	VIRTUS SOVERATO	R	27/03/2022 10:30	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
PICCOLI CAMPIONI DE LUCA	REAL KROTON	R	27/03/2022 10:30	215 COMUNALE CROPANI	CROPANI SUPERIORE	CONTRADA PIEDE CANDELA
POLISPORTIVA D.CUTRO	DAVOLI ACADEMY	R	27/03/2022 10:30	19 "FRATE ILARIO ROSTELLO"	CUTRO	VIA PADRE PACIFICO ZACCARO

### GIRONE C - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DAVOLI ACADEMY	KENNEDY J.F. AQUILE	R	31/03/2022 15:00	127 COMUNALE DAVOLI	DAVOLI MARINA	CONTRADA MARINCOLA
PANTERE NERE CATANZARO	POLISPORTIVA D.CUTRO	R	31/03/2022 15:00	480 CENTRO SPORTIVO SIMERI MARE	SIMERI MARE	VIALE SANTA CHIARA
REAL KROTON	CATANZARO LIDO 2004	R	31/03/2022 15:00	191 COMUNALE "G. DE MATTEIS"	BELVEDERE SPINELLO	VIA SAN MARTINO
VIRTUS SOVERATO	PICCOLI CAMPIONI DE LUCA	R	31/03/2022 15:00	131 COMUNALE "B.SINOPOLI"	SOVERATO	VIA C. AMIRANTE
CATANZARO 1929 SRL	ACADEMY CROTONE	R	01/04/2022 15:00	480 CENTRO SPORTIVO SIMERI MARE	SIMERI MARE	VIALE SANTA CHIARA

**GIRONE D - 6 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACCURSI FOOTBALL ACADEMY	S.E.L.E.S.	R	27/03/2022 10:00	34 COMUNALE LOCRI	LOCRI	VIA CUSMANO
GALLICO CATONA F.C.	REGGIOMEDITERRANEA	R	27/03/2022 11:00	461 COMUNALE "NINO LO PRESTI"	REGGIO CALABRIA/GALLICO SUP.	CONTRADA SANTA DOMENICA
SEGATO	AUDAX LOCRI	R	27/03/2022 09:30	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
ACADEMY REGGIO	BOCA NUOVA MELITO ADMO	R	28/03/2022 17:00	458 COMUNALE REGGIO CAL./BOCALE	REGGIO CALABRIA/BOCALE CAMPOLI	LOCALITA' CAMPOLI BOCALE
GIOIESE 1918	REGGINA 1914 S.R.L.	R	28/03/2022 15:00	430 COM. POLIVALENTE STANGANELLI	GIOIA TAURO	VIA PROVINCIALE PER RIZZICONI

**GIRONE D - 7 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AUDAX LOCRI	GIOIESE 1918	R	31/03/2022 18:30	34 COMUNALE LOCRI	LOCRI	VIA CUSMANO
BOCA NUOVA MELITO ADMO	GALLICO CATONA F.C.	R	31/03/2022 15:00	458 COMUNALE REGGIO CAL./BOCALE	REGGIO CALABRIA/BOCALE CAMPOLI	LOCALITA' CAMPOLI BOCALE
C.S.P.R. 94	SEGATO	R	31/03/2022 15:00	59 COMUNALE "DICONE"	CAULONIA MARINA	VIA PITAGORA
REGGINA 1914 S.R.L.	ACADEMY REGGIO	R	31/03/2022 15:00	428 CENTRO SPORTIVO S. AGATA 3	REGGIO CALABRIA	VIA DELLE INDUSTRIE
REGGIOMEDITERRANEA	ACCURSI FOOTBALL ACADEMY	R	31/03/2022 15:00	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO


**CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE**

**GIRONE A - 2 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
REGGINA 1914 S.R.L.	COSENZA CALCIO S.R.L.	R	26/03/2022 15:30	428 CENTRO SPORTIVO S. AGATA 3	REGGIO CALABRIA	VIA DELLE INDUSTRIE
CROTONE S.R.L.	CATANZARO 1929 S.R.L.	R	30/03/2022 17:30	475 COMUNALE "S.ANTONIO"	ISOLA CAPO RIZZUTO	LOCALITA SANT'ANTONIO


**CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE**

**GIRONE A - 3 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CROTONE S.R.L.	CATANZARO 1929 S.R.L.	R	28/03/2022 17:00	518 C.S. CENTRAL PARK	CROTONE	VIA DELLE ORCHIDEE
VIBONESE CALCIO S.R.L.	REGGINA 1914 S.R.L.	R	31/03/2022 16:30	320 COMUNALE "R. MARZANO"	VIBO VALENTIA MARINA	VIA STADIO SNC

## 7. RISULTATI GARE

### CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LO GUZZO"

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/03/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R			
ACADEMY LAMEZIA	- REAL COSENZA	3 - 0	
LOCRI 1909	- SPORTING CLUB CORIGLIANO	2 - 0	
MORRONE	- BOCA NUOVA MELITO ADMO	3 - 2	
TAVERNA	- CALCIO LAMEZIA	5 - 2	
VIRTUS SOVERATO	- SEGATO	1 - 2	

### CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/03/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero)

GIRONE D - 2 Giornata - R			
GIOIESE 1918	- REGGIOMEDITERRANEA	2 - 0	

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/03/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R			
(1) CALCIO SANGIOVANNESE	- ROSSANESE	1 - 5	
(1) CASTROVILLARI CALCIO	- CITTA DI CARIATI	0 - 1	
POLISPORTIVA G.SALERNO	- RENDE CALCIO 1968	2 - 2	
SOCCER MONTALTO	- ATLETICO F.SICCHITANO	0 - 2	

(1) - disputata il 18/03/2022

GIRONE B - 4 Giornata - R			
(1) DIGIESE PRAIATORTORA	- SCALEA CALCIO 1912	4 - 0	
E.COSCARELLO CASTROLIBERO	- SAVUTO CALCIO	4 - 1	
PAOLANA	- CITTA AMANTEA 1927	3 - 2	

(1) - disputata il 18/03/2022

GIRONE C - 5 Giornata - R			
ACADEMY CROTONE	- POLISPORTIVA D. CUTRO	RINV.	X
(1) BIGSPORT CROTONE	- KENNEDY J.F. AQUILE	1 - 4	
(1) DAVOLI ACADEMY	- VIGOR CATANZARO	1 - 1	
PANTERE NERE CATANZARO	- PICCOLI CAMPIONI DE LUCA	3 - 2	

(1) - disputata il 18/03/2022

GIRONE D - 5 Giornata - R			
C.S.P.R. 94	- GIOIESE 1918	1 - 6	
PALMESE A.S.D.	- UNION SIDERNO 2015	0 - 1	
REGGINA 1914 S.R.L.	- S.E.L.E.S.	3 - 1	
(1) REGGIOMEDITERRANEA	- GALLICO CATONA F.C.	3 - 3	

(1) - disputata il 18/03/2022

### CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/03/2022

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della sotto elencata gara a seguito di Delibera Giudice Sportivo Territoriale:

GIRONE C - 4 Giornata - R			
ACADEMY CROTONE	- VIRTUS SOVERATO	Rip. Gara	GST

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/03/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero)

GIRONE D - 2 Giornata - R			
SEGATO	- S.E.L.E.S.	5 - 1	

**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/03/2022**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R			GIRONE B - 5 Giornata - R		
ATLETICO F. SCICCHITANO	- TAVERNA	1 - 2	ACADEMY LAMEZIA	- CALCIO LAMEZIA	3 - 4
(1) ELISIR	- CASTROVILLARI CALCIO	3 - 0	E.COSCARIELLO CASTROLIBERO	- SC ALESSANDRO ROSINA	0 - 2
LA BIZANTINA C.R.	- CITTA DI CARIATI	2 - 2	PAOLANA	- ROGLIANO 1948	1 - 0
(1) PUNTA ALICE	- SOCCER MONTALTO	1 - 3	(1) PRO COSENZA	- DIGIESE PRAIATORTORA	5 - 1
RENDE CALCIO 1968	- SPORTING CLUB CORIGLIANO	0 - 1	(1) REAL COSENZA	- MARCA FOOTBALL CLUB	1 - 3

(1) - disputata il 21/03/2022

(1) - disputata il 21/03/2022

GIRONE C - 5 Giornata - R			GIRONE D - 5 Giornata - R		
(1) DAVOLI ACADEMY	- ACADEMY CROTONE	1 - 0	AUDAX LOCRI	- C.S.P.R. 94	0 - 1
PANTERE NERE CATANZARO	- CATANZARO 1929 S.R.L.	0 - 7	(1) BOCA NUOVA MELITO ADMO	- GIOIESE 1918	1 - 0
REAL KROTON	- KENNEDY J.F. AQUILE	0 - 11	(1) REGGINA 1914 S.R.L.	- SEGATO	1 - 4
VIGOR CATANZARO	- PICCOLI CAMPIONI DE LUCA	1 - 1	REGGIOMEDITERRANEA	- ACADEMY REGGIO	1 - 1
(1) VIRTUS SOVERATO	- POLISPORTIVA D.CUTRO	7 - 1	S.E.L.E.S.	- GALLICO CATONA F.C.	2 - 1

(1) - disputata il 21/03/2022

(1) - disputata il 21/03/2022

**CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/03/2022**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero)

GIRONE A - 1 Giornata - R		
VIBONESE CALCIO S.R.L.	- CROTONE S.R.L.	1 - 4

**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/03/2022**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R		
CATANZARO 1929 S.R.L.	- VIBONESE CALCIO S.R.L.	2 - 2
(1) REGGINA 1914 S.R.L.	- COSENZA CALCIO S.R.L.	3 - 2

(1) - disputata il 20/03/2022

## 8. GIUSTIZIA SPORTIVA

### Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 23.03.2022, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

#### CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LO GUZZO"

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 20/ 3/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

##### ALLENATORI

##### AMMONIZIONE (III INFR)

CARBONE GIOVANNI (REAL COSENZA)  
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

##### AMMONIZIONE (II INFR)

FOLINO GIUSEPPE (VIRTUS SOVERATO)  
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

##### CALCIATORI NON ESPULSI

##### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CARBONE NICOLO EMANUEL (REAL COSENZA) CATALDO VINCENZO (SEGATO)

##### AMMONIZIONE (VIII INFR)

VERSACI MICHELE (SEGATO)

##### AMMONIZIONE (VI INFR)

VENTURO SIMONE (TAVERNA)

##### AMMONIZIONE (III INFR)

VOLPINTESTA LIVIO (MORRONE) ANTONIOTTI MATTIA (SPORTING CLUB CORIGLIANO)

##### AMMONIZIONE (II INFR)

GUADAGNUOLO FRANCESCO (ACADEMY LAMEZIA) ROMEO VINCENZO PIO (BOCA NUOVA MELITO ADMO)  
ASTUNI GABRIEL (MORRONE) PATITUCCI ALDO (REAL COSENZA)  
RISO DEMETRIO GIOV (SEGATO)

##### AMMONIZIONE (I INFR)

CARBONE ANTONIO (MORRONE)

## CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 16/ 3/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### CALCIATORI NON ESPULSI

##### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

HANAMAN DOMENICO (GIOIESE 1918)

##### AMMONIZIONE (II INFR)

DAMATO SALVATORE GIORG (GIOIESE 1918)

##### AMMONIZIONE (I INFR)

PALERMO ANGELO (GIOIESE 1918)

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 18/ 3/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### MASSAGGIATORI

##### AMMONIZIONE (I INFR)

DAGOSTINO ANTONINO (GALLICO CATONA F.C.)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

#### ALLENATORI

##### AMMONIZIONE (I INFR)

NOTARO CARMELO (GALLICO CATONA F.C.)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

#### CALCIATORI ESPULSI

##### SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CALOGERO ALESSANDRO (CASTROVILLARI CALCIO)

Per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara, reiterato a fine gara.

##### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CATALANO ALESSANDRO (GALLICO CATONA F.C.)

ROMEO MATTEO

(GALLICO CATONA F.C.)

NERI GIACOMO (REGGIOMEDITERRANEA)

#### CALCIATORI NON ESPULSI

##### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RUBERTO FRANCESCO (BIGSPORT CROTONE)

##### AMMONIZIONE (III INFR)

ARONE GIUSEPPE (KENNEDY J.F. AQUILE)

SQUILLACI EMANUELE

(REGGIOMEDITERRANEA)

**AMMONIZIONE (II INFR)**

ARTUSO FRANCESCO (GALLICO CATONA F.C.) D AGOSTINO CARMELO (GALLICO CATONA F.C.)  
TROTTA ANTONIO (ROSSANESE)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

LIOTTA FRANCESCO RODOL (BIGSPORT CROTONE) CLAIE ANTONIO FLORIN (CASTROVILLARI CALCIO)  
MINOSA ANGELO RAFFAELE (CITTA DI CARIATI)

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 19/ 3/2022**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**SOCIETA'****AMMENDA****€ 200,00 e DIFFIDA PICCOLI CAMPIONI DE LUCA**

per avere, a fine gara, un proprio sostenitore insieme ad alcuni tesserati della società Piccoli Campioni De Luca individuati dall'arbitro, raggiunto l'arbitro al cancello del recinto di gioco ed averlo spintonato ed abbassato i pantaloncini della divisa.

**ALLENATORI****AMMONIZIONE (I INFR)**

DE LUCA GIUSEPPE (PICCOLI CAMPIONI DE LUCA)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

**CALCIATORI NON ESPULSI****SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

BOUSYF ABDELBASET (PICCOLI CAMPIONI DE LUCA)

Per avere, a fine gara, circondato l'arbitro che stava rientrando negli spogliatoi tenendo un comportamento minaccioso nei suoi confronti.

DE MARCO GIGLIOTTI DANILO (PICCOLI CAMPIONI DE LUCA)

Per avere, a fine gara, circondato l'arbitro che stava rientrando negli spogliatoi tenendo un comportamento minaccioso nei suoi confronti.

MANNOLO PASQUALE (PICCOLI CAMPIONI DE LUCA)

Per avere, a fine gara, circondato l'arbitro che stava rientrando negli spogliatoi tenendo un comportamento minaccioso nei suoi confronti.

MERCURIO MATTEO MARCO (PICCOLI CAMPIONI DE LUCA)

Per avere, a fine gara, circondato l'arbitro che stava rientrando negli spogliatoi tenendo un comportamento minaccioso nei suoi confronti.

TALARICO PAOLO (PICCOLI CAMPIONI DE LUCA)

Per avere, a fine gara, circondato l'arbitro che stava rientrando negli spogliatoi tenendo un comportamento minaccioso nei suoi confronti.

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

CRICELLI ILARIO (UNION SIDERNO 2015) D AGOSTINO ANDREA (UNION SIDERNO 2015)

MAISANO VINCENZO (UNION SIDERNO 2015)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

OLIVERIO ANTONINO (PALMESE A.S.D.)

**AMMONIZIONE (III INFR)**

LO GATTO ALESSANDRO (CITTA AMANTEA 1927) PERRONE ANTONIO RENATO (E.COSCARELLO CASTROLIBERO)

RUSO GIUSEPPE (UNION SIDERNO 2015)

**AMMONIZIONE (II INFR)**

SAGGIO EMANUELE	(CITTA AMANTEA 1927)	GENTILE SALVATORE	(PALMESE A.S.D.)
OLIVERIO CARMINE	(PALMESE A.S.D.)	D AMATO ALESSIO VINCENZ	(POLISPORTIVA G.SALERNO)
ARICO DANILO	(UNION SIDERNO 2015)	TRICHILO PAOLO	(UNION SIDERNO 2015)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

FOUAD YOUNES	(CITTA AMANTEA 1927)	PAGLIARO ANTONIO	(CITTA AMANTEA 1927)
PAGNOTTA FRANCESCO	(CITTA AMANTEA 1927)	ZAMPOGNA ANTONIO	(PALMESE A.S.D.)
DELIA GABRIEL MILAN	(PANTERE NERE CATANZARO)	MARTELLO MASSIMO	(PAOLANA)
TALARICO PAOLO	(PICCOLI CAMPIONI DE LUCA)	DI BELLA ANTONIO	(REGGINA 1914 S.R.L.)
DE CESARE SAMUELE	(RENDE CALCIO 1968)	GARRITANO CARMINE	(RENDE CALCIO 1968)
BIANCOSPINO ANTONY	(UNION SIDERNO 2015)	GUTTA FABIO	(UNION SIDERNO 2015)

**CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15****DELIBERE****Gara del 13/ 3/2022 ACADEMY CROTONE - VIRTUS SOVERATO**

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n.68 del 17 marzo 2022; rilevato che il ricorso proposto dalla società ACADEMY CROTONE è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito;

rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale;

rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;

rilevato che è stata data notizia alle società in ordine alla pronuncia definitiva sul ricorso in questione, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 67 del C.G.S.;

letto il ricorso con il quale la società ACADEMY CROTONE chiede che venga ordinata la ripetizione dell'incontro, dichiarandola irregolare, in quanto il direttore di gara designato per motivi del tutto sconosciuti- al 25° minuto circa del primo tempo veniva sostituito con altro collega che assisteva sugli spalti;

rilevato che la società VIRTUS SOVERATO non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni;

letti gli atti ufficiali dai quali risulta:

- che, al 19° minuto del primo tempo, l'arbitro dell'incontro cominciava ad accusare un malessere fisico, provocato da ansia e agitazione, al punto che pochi istanti dopo (al 20° del primo tempo) ha ritenuto opportuno sospendere la gara;
- che nel momento in cui veniva sospesa la partita era presente in tribuna un altro arbitro al quale il direttore di gara designato ha chiesto di proseguire la gara a seguito del suo malessere;
- che l'osservatore arbitrale, presente all'incontro, prendeva nota che entrambe le società erano concordi nel proseguire la gara;
- che la gara, effettivamente, è proseguita fino al 10° minuto del secondo tempo quando, a seguito di una decisione tecnica, i calciatori della società ASD Academy Crotone non riprendevano il gioco sedendosi a terra in segno di protesta;

considerato che quanto assunto dalla ricorrente trova riscontro negli atti ufficiali poiché la Guida pratica AIA, a corredo del Regolamento del Giuoco del Calcio, sul punto prevede che In linea generale, una volta iniziata la gara, la sostituzione dell'arbitro non è consentita per nessun motivo. In alcune gare o competizioni, il cui regolamento lo prevede, potrà essere sostituito da uno degli ufficiali di gara;

considerato che il regolamento della competizione nulla prevede in merito;

dato atto che il ricorso è fondato e va accolto;

visto l' art. 10 comma 5 lett. c) del C.G.S.

delibera

- 1) accogliere il ricorso e dichiarare la gara irregolare;
- 2) disporre la ripetizione della gara ACADEMY CROTONE - VIRTUS SOVERATO;
- 3) disporre l'annullamento di eventuali provvedimenti assunti dall'arbitro nel corso della irregolare prosecuzione, poiché illegittimi;
- 4) disporre la trasmissione degli atti al CR Calabria in sede per quanto di competenza;
- 5) disporre di accreditare alla società Academy Crotone il contributo per l' accesso alla giustizia sportiva.

## PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 17/ 3/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### CALCIATORI NON ESPULSI

#### AMMONIZIONE (II INFR)

CUTRONEO CHRISTIAN (SEGATO)

## PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 20/ 3/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### CALCIATORI ESPULSI

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DAKA FRANCESCO (ATLETICO F.SICCHITANO) CAPALBO GIOSUE (TAVERNA)

### CALCIATORI NON ESPULSI

#### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VILLELLA DOMENICO (ACADEMY LAMEZIA) PELLE DOMENICO (AUDAX LOCRI)  
MIGLIONICO ANTONIO (PAOLANA) CEKAJ QERIM (ROGLIANO 1948)

#### AMMONIZIONE (III INFR)

FINOCCHIARO ANDREA (ACADEMY REGGIO) LICO PAOLO (E.COSCARELLO CASTROLIBERO)  
RUFFOLO LUIGI (E.COSCARELLO CASTROLIBERO) VIZZA MARCO (E.COSCARELLO CASTROLIBERO)  
VANACORE PIETRO KAROL (LA BIZANTINA C.R.) TALARICO RINALDO (ROGLIANO 1948)

#### AMMONIZIONE (II INFR)

CANNATELLI FRANCESCO (ACADEMY LAMEZIA) BEQARI EGI (ATLETICO F.SICCHITANO)  
VARACALLI VINCENZO (AUDAX LOCRI) PRATTICO CRISTIAN (GALLICO CATONA F.C.)  
MALETTA ALESSANDRO (RENDE CALCIO 1968) SALVINO TOMMASO FRANCES (ROGLIANO 1948)

#### AMMONIZIONE (I INFR)

MASTROIANNI TEODORO (ACADEMY LAMEZIA) RUBERTO ANTONIO (ACADEMY LAMEZIA)  
VESCIO GENNARO (ACADEMY LAMEZIA) ABATE GIUSEPPE (LA BIZANTINA C.R.)  
PELLEGRINO TOMMASO (LA BIZANTINA C.R.) CARNEVALE CRISTIAN (PAOLANA)  
CASTAGNA PIERFRANCESCO (PAOLANA) IATI LUCA (REGGIOMEDITERRANEA)  
LOMBARDO CHRISTIAN (S.E.L.E.S.) CAVALIERE LORENZO (SC ALESSANDRO ROSINA)

## PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 21/ 3/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### SOCIETA'

#### AMMENDA

##### **€ 180,00 GIOIESE 1918**

Per avere un proprio sostenitore, a fine gara, raggiunto l'arbitro che si apprestava ad uscire dal terreno di gioco ed aver tenuto nei suoi confronti un comportamento offensivo, nonchè per averlo strattonato e spinto prima che lo stesso riuscisse ad entrare nello spogliatoio.

**CALCIATORI ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

SIBIO CHRISTIAN (GIOIESE 1918)

**CALCIATORI NON ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

MESSINA GIOVANNI (BOCA NUOVA MELITO ADMO)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**CAMODECA MATTEO (CASTROVILLARI CALCIO) GRAZIADIO ANDREA (CASTROVILLARI CALCIO)  
BUSIELLO SALVATORE (DIGIESE PRAIATORTORA)**AMMONIZIONE (III INFR)**

BONESSE CLAUDIO (ACADEMY CROTONE) PETTINATO FRANCESCO (PUNTA ALICE)

**AMMONIZIONE (II INFR)**FOTI EMANUELE (BOCA NUOVA MELITO ADMO) FRASCHINI MARCO (GIOIESE 1918)  
GALLETTA ANTONINO (GIOIESE 1918) CARELLA SALVATORE (PUNTA ALICE)  
MARTORANO GIUSEPPE (REGGINA 1914 S.R.L.) GIUDITTA SAVERIO (SEGATO)**AMMONIZIONE (I INFR)**APA FERNANDO (CASTROVILLARI CALCIO) GAGLIARDI SIMONE (ELISIR)  
JALIL REBAR LUQMAN JA (ELISIR) COSTANZO TOMMASO (PUNTA ALICE)  
COTRONEO ANTONIO (REGGINA 1914 S.R.L.) RASO RICCARDO (REGGINA 1914 S.R.L.)  
GIUFFRIDA MATTIAS (SEGATO) NAPOLI DOMENICO (SEGATO)  
FACCIOLO DOMENICO (VIRTUS SOVERATO)**CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 20/ 3/2022**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**SOCIETA'****AMMENDA****€ 100,00 e DIFFIDA REGGINA 1914 S.R.L.**

per incompletezza nella compilazione della distinta di gara nonché per una carente organizzazione della gara stessa in quanto società ospitante.

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 07/04/2022.

IL SEGRETARIO  
Emanuele DanieleIL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 205/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 16 marzo 2022;
- ritenuto opportuno modificare l'art. 20 bis delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di approvare la modifica all'art. 20 bis delle N.O.I.F secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 MARZO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

### Art. 20 bis

#### Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico

1. Le acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o mortis causa, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche (di seguito: Acquisizioni), possono essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria rispettivamente previsti dai commi 5 e 6 del presente articolo (di seguito: requisiti). Nel caso in cui gli acquirenti mortis causa siano più di uno, ciascuno di essi deve rispettare i predetti requisiti, ove la quota acquisita comporti, anche in comunione, il raggiungimento di una partecipazione non inferiore al 10%.

2. Ove l'Acquisizione avvenga ad opera di società o enti, nazionali o esteri, di qualsiasi genere (anche aventi la natura di trust), i requisiti di onorabilità devono essere soddisfatti da coloro che ne detengano il controllo (per tale intendendosi la condizione di cui al n. 1 dell'art. 2359 del codice civile) nonché da coloro i quali ne esercitino i poteri di rappresentanza o ancora ne risultino i beneficiari effettivi.

3. I requisiti di onorabilità devono essere, in ogni caso, soddisfatti anche da coloro che, attraverso la catena delle partecipazioni, controllino, anche indirettamente, almeno il 10% del capitale della società sportiva. Qualora l'acquisizione della partecipazione sia effettuata da una società o altro ente neocostituito (per tale intendendosi una società o ente costituiti da meno di un anno), i requisiti di onorabilità devono essere soddisfatti da tutti i soggetti partecipanti alla nuova società o ente indipendentemente dalla partecipazione detenuta.

4. Le medesime previsioni di cui ai commi 2 e 3 che precedono si applicano anche a coloro che subentrino nel controllo, ai sensi dell'art. 2359, n. 1, del codice civile, di società o enti nazionali o esteri di qualsiasi genere (anche aventi natura di trust) che abbiano una partecipazione non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche.

5. Requisiti di onorabilità.

A) I soggetti interessati alle Acquisizioni (di seguito: Acquirenti) non devono avere riportato le seguenti condanne penali: A1. Condanna passata in giudicato a pena detentiva superiore ad un anno, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p., per reati puniti con pena edittale massima non inferiore a 5 anni; A2. Condanna passata in giudicato a pena detentiva, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p. o convertita in pena pecuniaria, per i reati di cui agli artt.: - 1, 4, 6 bis, comma 1, 6 quater e 6 quinquies legge n. 401/1989; - 9 della legge n. 376/2000; - 640 (truffa), 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 644 (Usura), 646 (Appropriazione indebita, 648 bis (Riciclaggio), 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648 ter comma 1 (Autoriciclaggio) c.p.; A3. Condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 4

anni per qualsiasi reato, diverso da quelli di cui alla lett. A4); A4. Condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 3 anni per i reati di cui: - alla precedente lett. A2); - agli artt. 216 (Bancarotta fraudolenta) compresa l'ipotesi preferenziale di cui al comma 3, 223 (fatti di bancarotta fraudolenta) e 218, comma 2 (Ricorso abusivo al credito) R.D. 16 marzo 1942, n. 267; - agli artt. 314 (Peculato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 356 (Frode in pubbliche forniture), 416 bis (associazione di tipo mafioso), 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso).

B) Gli Acquirenti non devono essere stati attinti da misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo I e II del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

C) Gli Acquirenti non devono inoltre: C1) essere stati soci o aver ricoperto, nella stagione in corso alla data della acquisizione e nelle cinque precedenti, la carica di amministratore e/o di dirigente, in società professionistiche destinatarie di provvedimenti di fallimento, di decadenza e/o revoca della affiliazione, di non ammissione al campionato di competenza, di esclusione dal campionato di competenza, assunti entro l'anno dalla perdita della qualità di socio o della carica di amministratore e/o dirigente; C2) aver effettuato acquisizioni e poi cessioni di cui al comma 1, nel corso della medesima stagione sportiva o nel corso di due stagioni sportive consecutive, nel periodo compreso tra la stagione sportiva in cui è intervenuta l'acquisizione e le cinque precedenti.

D) Le condizioni di cui alla lett. A) devono essere certificate mediante il deposito dei certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti rilasciati non oltre i 15 giorni antecedenti la data dell'Acquisizione.

D1) Per gli Acquirenti di nazionalità estera le condizioni di cui alla lett. A) devono essere provate mediante il deposito di certificazioni equipollenti a quelli indicati alla lett. D), accompagnate da traduzione giurata in lingua italiana, nonché in ogni caso mediante deposito di dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

E) Le condizioni di cui alle lett. B) e C) devono essere certificate dagli Acquirenti mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

## 6. Requisiti di solidità finanziaria.

A) Gli Acquirenti devono depositare in F.I.G.C.:

A1) la dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri, che, in forma di lettera di referenze bancarie: a.i) attestino di intrattenere rapporti ordinari con gli Acquirenti senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti; e inoltre aii) attestino che il merito creditizio degli Acquirenti in relazione all'attività professionale o di impresa dagli stessi svolta non sia inferiore a B+ o comunque ad una classe di merito di credito equipollente a B+ secondo la scala di valutazione delle principali agenzie di rating sul mercato.

A2) una fideiussione bancaria a prima richiesta, per le società di Serie B e Serie C, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata rispettivamente in favore della LNPNB o della Lega Pro, a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate, dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali. La garanzia deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione

acquisita e deve essere emessa da una banca autorizzata ad operare in Italia secondo la normativa tempo per tempo vigente.

7. La documentazione richiesta dai commi 5 e 6 lettera A1), unitamente alla copia dell'atto dal quale consegue l'Acquisizione di cui al comma 1 ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell'atto, unitamente ad una attestazione di avvenuta stipula, deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla Acquisizione delle partecipazioni. La fideiussione richiesta dal comma 6 lettera A2) deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire.

8. Nel caso la Commissione (Co.A.P.S. - Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) di cui al comma 11 rilevi una qualunque irregolarità o carenza nella documentazione o nella fideiussione di cui ai commi 5 e 6 che precedono, essa provvede a chiedere ai soggetti interessati l'integrazione della documentazione o della fideiussione, fissando un termine aggiuntivo, non prorogabile, di 15 giorni. La concessione del termine aggiuntivo previsto dal presente comma 8 è comunque subordinata a che, nel termine di cui al comma 6, sia stato quanto meno depositato l'atto dal quale consegue l'Acquisizione ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell'atto, sia stata quanto meno depositata l'attestazione di avvenuta stipula.

9. Non possono essere esaminati o presi in considerazione documenti presentati successivamente al termine aggiuntivo come sopra fissato e il mancato adempimento alla richiesta di regolarizzazione, entro il medesimo termine, equivale ad assenza dei requisiti richiesti dai commi 5 e 6.

10. L'art. 32, commi da 5-bis a 5-octies del Codice di Giustizia Sportiva disciplina le sanzioni applicabili alle violazioni concernenti la dimostrazione dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dal presente articolo.

11. La FIGC si avvale di una Commissione consultiva (Co.A.P.S. - Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) per accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo. La Commissione è formata da 7 componenti, esperti in materie giuridiche e/o economiche, nominati dal Presidente Federale, sentiti i Presidenti delle Leghe Professionistiche. La Commissione è validamente costituita con la partecipazione di 4 componenti e decide a maggioranza dei presenti computando il voto del presidente con valore doppio. La Commissione adotta i propri atti di valutazione entro 20 giorni dalla scadenza di ciascun termine previsto dal presente articolo. L'esito delle verifiche svolte dalla Commissione, comprensive del procedimento aggiuntivo disciplinato dal comma 8 del presente articolo, è comunicato al Presidente Federale e alla società sportiva interessata, e, nel caso in cui la Commissione rilevi inadempienze o la mancanza dei requisiti, è comunicato altresì alla Procura Federale.

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 206/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 16 marzo 2022;
- ritenuto opportuno modificare l'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di approvare la modifica all'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 MARZO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

**CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA****Art. 32****Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari**

1. Ai dirigenti federali nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto.
  2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.
  3. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi.
  4. Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda.
  5. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio delle licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell'ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.
- 5-bis. La violazione dell'art. 20 *bis* NOIF comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito precisate.
- 5-ter. Il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 20 bis, comma 7, delle NOIF comporta, per il mero ritardo maturato e indipendentemente dalla eventuale successiva regolarizzazione di cui al comma 8 del medesimo art. 20 bis, l'applicazione alla società sportiva di una sanzione pecuniaria non inferiore a € 10.000 e non superiore ad € 100.000. Nel caso il ritardo si riferisca sia alla documentazione di cui al comma 5 e 6.A1, sia ancora alla documentazione di cui al comma 6.A2, la sanzione pecuniaria sopra disciplinata è aumentata del 50%.
- 5-quater. L'assenza dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria da parte dei soggetti indicati dall'art. 20 *bis*, comma 1, delle NOIF, anche ove conseguente alla omessa regolarizzazione della documentazione ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 20 *bis* delle NOIF, comporta, per la società interessata dalla acquisizione, l'applicazione della sanzione di almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione è unica anche in caso di mancanza di più requisiti tra quelli indicati dai commi 5 e 6 dell'art. 20 *bis* delle NOIF.

5-quinques. Il rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai fini della dimostrazione dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria comporta l'applicazione della sanzione di almeno 1 anno di inibizione per il dichiarante e di almeno tre punti di penalizzazione in classifica per la società interessata dalla dichiarazione non veritiera.

5-sexies. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione adottata dagli organi della giustizia sportiva che porti all'applicazione di una delle sanzioni disciplinate dai commi 5-quater, 5-quinques e 5-sexies che precedono, la partecipazione societaria oggetto di acquisizione che ha dato luogo alla decisione di condanna dovrà essere trasferita a favore di soggetti che rispondano ai requisiti di onorabilità e solidità finanziaria di cui all'art. 20 bis NOIF. Il trasferimento deve prevedere l'espressa esclusione del mantenimento a favore dei cedenti di un qualunque ruolo nella società affiliata o nei soggetti che partecipino ad essa ed è comunicato alla FIGC ai fini dell'applicazione del nuovo procedimento di cui all'art. 20 bis NOIF nei confronti dei nuovi acquirenti.

5-septies. Trascorso inutilmente il suddetto termine di 30 giorni per il trasferimento previsto dal comma che precede, alla società affiliata interessata dal mancato adempimento è applicata una ulteriore sanzione di almeno tre punti di penalizzazione in classifica.

5-octies. Ogniquale volta decorrano ulteriori 60 giorni senza che l'obbligo di trasferimento sia stato adempiuto alla società affiliata interessata dal mancato adempimento è applicata una ulteriore sanzione di almeno tre punti di penalizzazione in classifica.

5-novies. Le sanzioni previste dai commi 5-ter, 5-quater, 5-quinques, 5-sexies, 5-septies e 5-octies, ricorrendone i presupposti di applicazione, si cumulano.

6. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore proveniente da Federazione estera, di cui all'art. 102, comma 4, delle NOIF, si applicano le seguenti sanzioni: alla società, l'ammenda fino al 10% del valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, l'inibizione temporanea; al calciatore, la squalifica a tempo.

7. La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti, compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza, costituisce illecito disciplinare. Le società nonché i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, che compiano direttamente o tentino di compiere ovvero consentano che altri compiano atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.

8. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, se viene accertata la responsabilità della società ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere c), g), h), i), mentre se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 6, comma 1 il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni all'art. 8, comma 1, lettere g), h), i).

9. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, riconosciuti responsabili dei fatti di cui al comma 7, sono puniti con la sanzione dell'inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni.

10. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), nella misura di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica.

11. Le parti che, senza giusta causa, recedano da un contratto di prestazione sportiva o ne interrompano l'esecuzione, commettono una violazione rilevante anche ai fini disciplinari, punita con le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c), n) e quelle di cui all'art. 9, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h).

12. Per le altre violazioni delle norme federali in materia di tesseramenti e controlli societari si applicano le sanzioni dell'inibizione o della squalifica.

### *Norma transitoria*

1. Le disposizioni dei commi da 5-bis a 5-novies dell'art. 32 Codice di Giustizia Sportiva trovano applicazione per tutti i procedimenti di valutazione non ancora conclusi ad opera della Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie).

2. Le disposizioni dei commi da 5-bis a 5-septies dell'art. 32 Codice di Giustizia Sportiva trovano altresì applicazione, su richiesta della società sportiva interessata e secondo quanto previsto dalle disposizioni che seguono, per tutte le fattispecie per le quali, al momento della relativa entrata in vigore, eventuali sanzioni applicate ai sensi del previgente comma 5-bis non abbiano formato oggetto di giudicato.

3. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore dei commi da 5-bis a 5-septies dell'art. 32 Codice di Giustizia Sportiva, ciascuna società sportiva interessata può presentare istanza di riesame alla Co.A.P.S. con comunicazione trasmessa presso la FIGC - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie).

4. L'istanza, che deve essere sottoscritta anche dai soggetti indicati dai commi da 1 a 4 dell'art. 20 bis NOIF, determina l'archiviazione dei procedimenti disciplinari avviati dalla Procura Federale e rende improcedibili i giudizi eventualmente pendenti, con annullamento delle sanzioni eventualmente già comminate. È onere della società sportiva interessata comunicare alla Procura Federale e agli organi di giustizia sportiva competenti l'avvenuta presentazione dell'istanza di riesame fornendone la prova di trasmissione. L'improcedibilità è dichiarata dagli organi di giustizia sportiva presso cui è pendente il giudizio divenuto improcedibile.

5. La Commissione provvede ad assegnare, alle società sportive interessate e ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta, un termine di 15 giorni per la presentazione o regolarizzazione della documentazione indicata ai commi 5 e 6 dell'art. 20 bis NOIF. Ove necessario, la Co.A.P.S. può chiedere l'integrazione della documentazione presentata, assegnando un termine aggiuntivo di 15

giorni non ulteriormente prorogabile, ferma in tal caso l'applicazione della sanzione di cui all'art. 32, comma 5-ter.

6. L'esito del riesame svolto dalla Commissione è comunicato al Presidente Federale e alla società sportiva interessata, e, nel caso in cui la Commissione rilevi inadempienze o la mancanza dei requisiti, è comunicato altresì alla Procura Federale.

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 212/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 16 marzo 2022;
- preso atto di quanto previsto dall'allegato 6 al Regolamento FIFA sullo Status e Trasferimento dei calciatori;
- ritenuto di adeguare le N.O.I.F. con la modifica degli artt. 27, 29, 32 bis, 39, 40, 40 quinquies, 94 ter, 100, 101, 104, 106, di emanare il nuovo art. 94 septies e di abrogare l'art. 118;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di modificare gli artt. 27, 29, 32 bis, 39, 40, 40 quinquies, 94 ter, 100, 101, 104, 106, di emanare il nuovo art. 94 septies e di abrogare l'art. 118, secondo il testo allegato sub A).

Le nuove norme entrano in vigore dal 1° luglio 2022.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MARZO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

### Parte I I SOGGETTI

#### TITOLO VI. - I CALCIATORI

##### Art. 27 I calciatori

1. **I**le calciatori/**calciatrici** tesserati/**e** per la F.I.G.C. sono qualificati nelle seguenti categorie:

- a) “professionisti”;
- b) “non professionisti”;
- c) “giovani”.

**d) “giocatori/giocatrici di Calcio a 5 (non professionisti o giovani)”. Detta qualifica, ove non specificatamente riportata nelle norme successive, deve intendersi ricompresa nella definizione di calciatori/calciatrici “non professionisti” o “giovani”.**

2. L'impiego dei calciatori, a seconda della categoria di appartenenza, è stabilito dalle presenti norme nonché da quelle delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

3. Ad ogni effetto l'età del calciatore è computata con riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno.

##### Art. 29 I “non professionisti”

1. Sono qualificati “non professionisti” i calciatori che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., **svolgono attività di Calcio a 5**, svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati di Calcio femminile **dilettantistici**.

1.bis ABROGATO.

2. Per tutti i “non professionisti” è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato.

3. I rimborsi forfettari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali, ovvero le somme lorde annuali secondo il disposto dei successivi artt. 94 ter, 94 quinquies e **94 septies**, possono essere erogati esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D., alle calciatrici e allenatori tesserati **per società partecipanti ai campionati nazionali non professionistici di Calcio femminile, ai giocatori e alle giocatrici di Calcio a 5 tesserati per società partecipanti ai campionati nazionali**, nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A.

**Art. 32 bis**  
**Durata del vincolo di tesseramento e**  
**svincolo per decadenza**

1. I calciatori e le calciatrici, che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell'art. 94 quinquies, **nonché all'art. 94 septies. Qualora i calciatori o le calciatrici siano tesserati, con la medesima società, sia per l'attività di Calcio a 11 sia per l'attività di Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa società, separatamente, per le singole attività.**

2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva.

2 bis. A seguito dello svincolo per decadenza, il calciatore/calciatrice potrà essere tesserato/a per la sola durata di una stagione sportiva, al termine della quale sarà libero/a di diritto. In caso di sottoscrizione di accordi economici pluriennali, di cui ai successivi artt. 94 ter, 94 quinquies e **94 septies**, la durata del tesseramento coinciderà con la durata dell'accordo economico.

3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al "Campionato Carnico", le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.

**Parte II**  
**LE FUNZIONI**  
**TITOLO I.- IL TESSERAMENTO**

**Art. 39**  
**Il tesseramento dei calciatori**

1. **I**/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.

**1bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula degli accordi economici, di cui all'art. 94 ter delle N.O.I.F., la società di Calcio a 11 e il**

**calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula degli accordi economici, di cui all'art. 94 septies delle N.O.I.F., la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima.**

**Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.**

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, dall'esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni **estere**.

**Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività.**

**Il tesseramento deve essere effettuato con modalità telematica.**

3. La data di deposito **telematico** delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore "professionista", la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito **telematico** della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega.

L'utilizzo del calciatore in ambito professionistico è consentito dal giorno successivo al rilascio del visto di esecutività della lega competente e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa. L'utilizzo del calciatore in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito **telematico** della richiesta di tesseramento e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Calcio Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito **telematico** dell'accordo di trasferimento.

L'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito **telematico**.

5. L'utilizzo del/**della** calciatore/**calciatrice** prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.

## Art. 40

### Limitazioni del tesseramento calciatori

1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. Il calciatore che si iscrive nell'albo degli allenatori professionisti o se consegue la qualifica di arbitro decade dal tesseramento e non può più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio di nulla osta ad un nuovo tesseramento quale calciatore rilasciato da parte della Società cui il richiedente era vincolato all'atto dell'assunzione della qualifica di arbitro.

1 bis. Le limitazioni al tesseramento come arbitro di cui al precedente comma non si applicano ai calciatori tesserati con Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti o al Settore per l'attività giovanile e scolastica, che al termine della stagione sportiva, cioè al 30 giugno, non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età.

1 ter. Gli arbitri, con doppio tesseramento, non possono essere impiegati nella direzione di gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori.

2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori per qualsiasi società. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori.

3. Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.

3 bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.

4. **Salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1bis delle N.O.I.F. sul tesseramento contemporaneo per società di Calcio a 11 non professionistiche e per società di Calcio a 5**, non è **altrimenti** consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

5. I calciatori non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle

sull'ordinamento interno delle Leghe. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto.

6. Possono essere tesserati i calciatori residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" ed osservate le norme seguenti.

7. Le società che disputano i Campionati organizzati dalle Leghe professionistiche possono tesserare liberamente calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'U.E (o all'E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale.

7.bis. ABROGATO

8. ABROGATO

9. ABROGATO

10. ABROGATO

11. ABROGATO

11 bis ABROGATO

12. I calciatori residenti nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani.

13. I calciatori e le calciatrici con cittadinanza sammarinese sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.

#### **Art. 40 quinquies**

#### **Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque**

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti -Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale:

1) di un solo **giocatore e/o giocatrice** cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

a) certificato internazionale di trasferimento;

b) copia del permesso di soggiorno, **o di documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento;**

c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati;

d) dichiarazione sottoscritta dal/**dalla giocatore/giocatrice** e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/**la giocatore/giocatrice** è stato tesserato, prima di venire in Italia;

2) di un numero illimitato di **giocatori/giocatrici** cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato:

a) certificato internazionale di trasferimento

b) certificato di residenza in Italia;

c) dichiarazione sottoscritta dal/**dalla giocatore/giocatrice** e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/**la giocatore/giocatrice** è stato tesserato, prima di venire in Italia;

d) documento di identità.

2. I **giocatori/giocatrici** tesserati a norma del precedente punto 1.1) non possono essere svincolati nella stessa stagione sportiva e possono essere trasferiti esclusivamente da e per Società che disputano i Campionati Regionali nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti.

I/**le giocatori/giocatrici** tesserati a norma del precedente punto 1.2) possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia dei/**delle giocatori/giocatrici** tesserati a norma del precedente punto 1.1) e 1.2) decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatto salvo per i calciatori cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all'art. 94 **septies**, punto 7, delle NOIF. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1) e 1.2). In caso di richiesta di primo tesseramento di **giocatori/giocatrici** comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

3. I **giocatori/giocatrici** di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, il certificato di residenza e copia di un documento di identità.

4. I **giocatori e le giocatrici di Calcio a 5**, trasferiti all'estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.

Il tesseramento dei/**delle giocatori/giocatrici** di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.

5. I/**le giocatori/giocatrici** di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.-Divisione Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia e, qualora fossero di nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche il permesso di soggiorno, **o documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento.**

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

**I/le giocatori/giocatrici tesserati/e** a norma del presente comma possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia dei **giocatori/giocatrici** tesserati a norma del presente comma decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatto salvo per i/le **giocatori/giocatrici** cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all'art. 94 **septies**, punto 7, delle NOIF.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori/calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

## **Parte II LE FUNZIONI**

### **TITOLO VII.**

#### **RAPPORTI TRA SOCIETA' E CALCIATORI**

##### **Art. 94 ter**

##### **Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.**

1. Per i calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici "non professionisti", ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.

2. I calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie D del Dipartimento Interregionale, devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono.

Tali accordi possono anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale da corrisponderci in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Le disposizioni del presente capoverso trovano applicazione anche per le calciatrici tesserate per società partecipanti a competizioni nazionali di calcio a 11 la cui organizzazione sia stata delegata dalla FIGC alla L.N.D.

Gli accordi devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero, se sottoscritti successivamente a tale data, devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici.

Il deposito dei suddetti accordi economici deve essere effettuato a cura della società presso i Dipartimenti competenti, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato. Gli accordi predetti

cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.

3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato.

4. Gli accordi concernenti l'attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non potranno prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale.

5. Gli accordi concernenti la fase di preparazione della attività stagionale dei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, potranno prevedere erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi forfettari di spese o indennità di trasferta secondo l'ammontare massimo di cui al comma 3 (Euro 61,97 al giorno).

6. Gli accordi concernenti l'erogazione di una somma lorda annuale, non potranno prevedere importi superiori a Euro 30.658,00.

7. In deroga a quanto previsto al comma 2, i calciatori/calciatrici tesserati/e per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui al comma 6, gli accordi possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell'accordo, a favore del calciatore.

Gli accordi pluriennali devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione.

I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione al calciatore.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati Regionali.

8. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l'erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi del comma 8 dell'art. 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.

9. ABROGATO

10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l'accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.

11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione.

In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello.

Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva.

Per le società del Campionato Nazionale di Serie D, e per quelle di Calcio a 11 Femminile partecipanti a campionati nazionali delegati dalla FIGC alla LND, decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, il calciatore/calciatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dall'accordo depositato, può chiedere alla Commissione Accordi Economici della L.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dall'art. 25 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

12. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

12bis. Gli allenatori tesserati per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive.

Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui ai massimali stabiliti annualmente di intesa tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori, le parti possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità in favore dell'allenatore per la durata pluriennale dell'accordo.

Gli accordi pluriennali devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione. I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione all'allenatore. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

13. Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal

competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

#### **Art. 94 septies**

**Accordi economici e svincolo per morosità per i giocatori e le giocatrici dei campionati nazionali di Calcio a 5 e accordi economici per gli allenatori di Calcio a 5.**

**1. Per i/le giocatori/giocatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a 5, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici "non professionisti", ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.**

**2. I/le giocatori/giocatrici tesserati/e per società della Divisione Calcio a Cinque che disputano i Campionati Nazionali di Serie A, Serie A2 maschili e Serie A Femminile, devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono.**

**Tali accordi possono anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale da corrisondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente.**

**Detti accordi possono essere stipulati anche dai giocatori/giocatrici tesserati/e per società della Divisione Calcio a Cinque che disputano il Campionato Nazionale di serie B maschile e di Serie A2 femminile.**

**Gli accordi devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero, se sottoscritti successivamente a tale data, devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici.**

**Il deposito dei suddetti accordi economici deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione al/alla giocatore/giocatrice.**

**Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal giocatore/giocatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del/della giocatore/giocatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.**

**3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato.**

**4. Gli accordi concernenti l'attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non potranno prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale.**

**5. Gli accordi concernenti la fase di preparazione della attività stagionale dei Campionati Nazionali della Divisione Calcio a 5, potranno prevedere erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi forfetari di spese o indennità di trasferta secondo l'ammontare massimo di cui al comma 3 (Euro 61,97 al giorno).**

**6. In deroga a quanto previsto al comma 2, i/le giocatori/giocatrici tesserati/e per società che disputano i Campionati Nazionali di Calcio a 5, possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive.**

**Gli accordi pluriennali devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione.**

**I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione al giocatore/giocatrice.**

**Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dal giocatore/giocatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.**

**Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati Regionali.**

**7. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli**

**depositati che prevedono l'erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi del comma 8 dell'art. 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.**

**8. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l'accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.**

**9. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione.**

**In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello.**

**Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.**

**Per le società di Calcio a 5 partecipanti ai campionati nazionali, decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, il giocatore/giocatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dall'accordo depositato, può chiedere alla Commissione Accordi Economici della L.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dall'art. 25 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale**

federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

**10. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.**

**10bis. Gli allenatori tesserati per società che disputano i Campionati Nazionali di Calcio a 5 possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive.**

**Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui ai massimali stabiliti annualmente di intesa tra la Divisione Calcio a Cinque e l'Associazione Italiana Allenatori, le parti possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità in favore dell'allenatore per la durata pluriennale dell'accordo.**

**Gli accordi pluriennali devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione. I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione all'allenatore. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.**

**11. Il pagamento agli allenatori delle Società della Divisione calcio a Cinque di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.**

#### **Art. 100**

**Il trasferimento dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti”, “giovani di serie” e giocatori/giocatrici di Calcio a 5**

1. I calciatori che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti”, possono essere trasferiti tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori di età superiore “non professionisti” possono essere trasferiti soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti. Le calciatrici giovani dilettanti e non professioniste possono essere trasferite tra società che appartengono a qualsiasi categoria del calcio femminile. **I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5.**

2. Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori “non professionisti”, "giovani dilettanti" e “giovani di serie”, delle calciatrici “non professionisti”, "giovani dilettanti" e **dei giocatori e delle giocatrici di Calcio a 5** può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.

3. Negli accordi di trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società

professionistiche possono essere inserite delle clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

4. Negli accordi di trasferimento definitivo di calciatori “giovani di serie” fra società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

5. Il trasferimento di calciatori e calciatrici deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata.

6. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore o dalla calciatrice, debbono essere presentate alle Leghe, alle Divisioni od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore/calciatrice non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.

7. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore/calciatrice minore di età deve essere sottoscritto anche dall'esercente la responsabilità genitoriale.

#### **Art. 101**

#### **I trasferimenti temporanei dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e giocatori/giocatrici di Calcio a 5**

1. Il trasferimento temporaneo ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.

2. ABROGATO

3. ABROGATO

4. Le Leghe, **la Divisione Calcio a Cinque** e la Divisione Calcio Femminile possono limitare il numero di calciatori e calciatrici che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, **“giocatori e giocatrici di Calcio a 5”** e calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti”, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. In tal caso, sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, che sono nel frattempo maturati. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal

Consiglio Federale.

6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “giovani di serie” è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l’importo convenuto; c) che la scadenza del particolare vincolo sportivo del calciatore non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell’importo corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.

6.bis. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l’importo convenuto.

7. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall’art. 95 comma 2, è consentito, il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore “giovane di serie” già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l’espreso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative, alla opzione e controopzione, eventualmente inserite nell’originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. Salvo espreso patto contrario tra le società interessate, i premi e/o gli indennizzi inseriti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo vengono considerati non apposti.

9. I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

#### **Art. 104**

#### **I trasferimenti e le cessioni suppletive**

1. Sono consentiti accordi suppletivi di trasferimenti di calciatori “giovani di serie” e calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione, di calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Calcio Femminile, **di giocatori/giocatrici di Calcio a 5 tra società della stessa Divisione o di diversa Lega o Divisione** salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratti di calciatori “professionisti” tra società delle Leghe professionistiche nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.

2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Lega o la Divisione di competenza rende esecutivo l'accordo. Il calciatore può partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.

**Art. 106**  
**Lo svincolo di calciatori “non professionisti”,**  
**“giovani dilettanti” e “giovani di Serie” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”**

1 I calciatori e le calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e i/le **“giocatori/giocatrici di Calcio a 5”** possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei seguenti casi:

- a) rinuncia da parte della società;
- b) svincolo per accordo;
- c) inattività del calciatore/calciatrice;
- d) inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società;
- e) cambiamento di residenza del calciatore/calciatrice;
- f) abrogato
- g) abrogato
- h) Esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista”
- i) Svincolo per decadenza del tesseramento

2. I calciatori “giovani di serie” possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei casi previsti alle lettere a) e d) del precedente comma.

3. Le operazioni di svincolo possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.

**4. I calciatori tesserati con una medesima società sia per l'attività di Calcio a 11 sia per l'attività di Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa società, distintamente, per le singole attività.**

**Art. 118**  
**Variazione Di Attività**

1. ABROGATO

2. ABROGATO

3. ABROGATO

4. ABROGATO

5. ABROGATO

6. ABROGATO

7. ABROGATO

### **Norma transitoria**

**Le modifiche agli artt. 27, 29, 32 bis, 39, 40, 40 quinquies, 94 ter, 100, 101, 104 e 106 entrano in vigore dal 1° luglio 2022.**

**L'art. 94 septies entra in vigore dal 1° luglio 2022.**

**Con l'entrata in vigore delle suddette norme, si produrranno i seguenti effetti:**

**a) il doppio tesseramento in società distinte, derivante dalla applicazione dell'art. 118 delle NOIF, permarrà fino al termine del vincolo, con possibilità di svolgimento della doppia attività.**

**b) il tesseramento per una medesima società che svolge la doppia attività dovrà essere distinto per le singole attività, su richiesta della società, che dovrà essere presentata al competente ufficio tesseramento nazionale o territoriale della LND entro il 31 luglio 2022.**

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 13 – 2022

**Oggetto: Dipartimento per lo Sport – Pubblicazione degli elenchi delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche ammesse e non ammesse ai contributi per contratti di locazione e concessioni e contributi a fondo perduto –**

Il Dipartimento per lo Sport ha avviato le procedure per procedere all'erogazione dei contributi a fondo perduto, relativamente alle domande presentate a novembre e dicembre 2021 per le ASD e SSD che hanno subito una interruzione prolungata dell'attività a causa delle disposizioni emanate per affrontare la pandemia da Covid-19.

A ciascuna delle ASD/SSD beneficiarie è riconosciuto un importo pari a otto mensilità sulla base del valore del canone annuale di locazione, con una soglia minima di 3.500,00 euro e una soglia massima di 50.000,00 euro a cui è stato aggiunto un contributo forfettario pari a 2.000,00 euro.

Gli elenchi, reperibili sul sito del Dipartimento per lo Sport, sono i seguenti:

**Contributi a fondo perduto per le ASD e SSD – Prima sessione novembre 2021 (canoni di locazione e concessioni)**

1 – elenco dei soggetti ammessi totalmente o parzialmente al beneficio - Canoni di locazione 2021 – *Prima sessione locazioni* –

2 – elenco dei soggetti non ammessi al beneficio di cui al punto 1);

3 – elenco dei soggetti ammessi totalmente o parzialmente al beneficio – Canoni di concessione 2021 – *Prima sessione concessioni* –

4 – elenco dei soggetti non ammessi al beneficio di cui al punto 3).

**Contributo forfettario a fondo perduto per ASD e SSD – Seconda sessione dicembre 2021 – (Contributi forfettari)**

Per ciascuna delle ASD e SSD beneficiarie per la prima volta del contributo forfettario nel 2022, il contributo è pari a 3.500,00 euro –

1 – Elenco delle ASD e SSD ammesse al contributo forfettario a fondo perduto – *Seconda sessione – Dicembre 2021;*

2 – Elenco dei soggetti non ammessi al contributo di cui al precedente punto 1)

**Sono poi state recuperate dagli Organismi nazionali di affiliazione ulteriori ASD e SSD:**

1 – Elenco delle ASD e SSD recuperate – Contributo pari a 3.500,00 euro –

Inoltre, a tutte le ASD e SSD ammesse per la seconda sessione è stato riconosciuto un ulteriore contributo forfettario pari 2.000,00 euro per la copertura delle spese sostenute a causa della chiusura dei precedenti mesi.



**COMUNICATO UFFICIALE n. 1**  
**Stagione Sportiva 2021/2022**

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Si comunica che, all'esito dell'Assemblea Straordinaria Elettiva della Lega Nazionale Dilettanti del 21 Marzo 2022, sono risultati eletti:

- Presidente della L.N.D.: Giancarlo ABETE;
- Vice Presidente Vicario della L.N.D.: Christian MOSSINO;
- Vice Presidente della L.N.D. per l'Area NORD: Giulio IVALDI;
- Vice Presidente della L.N.D. per l'Area CENTRO: Giovanni CADONI;
- Vice Presidente della L.N.D. per l'Area SUD: Saverio MIRARCHI.

Tenuto conto delle risultanze dell'Assemblea e delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 1), lett. d), del vigente Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti in materia di incompatibilità delle cariche elettive nell'ambito della L.N.D., si comunica che il sig. Christian MOSSINO ha esercitato l'opzione in favore della carica di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti, per la durata del quadriennio 2021/2024.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2022**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete